

## Responsabilità degli amministratori di società di capitali

Il tema della responsabilità degli amministratori di società di capitali è stato da sempre oggetto di grande interesse da parte della dottrina e della giurisprudenza, ed assume oggi particolare rilevanza alla luce della situazione di crisi in cui purtroppo versano molte imprese in Italia.

Più in particolare, ci si è da sempre chiesti se gli amministratori, in quanto “gestori” dell’attività di impresa, debbano essere ritenuti responsabili dei risultati societari e, nella peggiore delle ipotesi, della crisi dell’impresa.

Il principio generale, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, è che gli amministratori sono responsabili se violano gli obblighi loro imposti dalla legge o dallo statuto, non invece per la semplice circostanza che la loro gestione ha prodotto perdite o non ha prodotto gli utili che una gestione migliore e più efficiente avrebbe potuto produrre.

Le scelte di gestione, se compiute senza conflitti di interessi e diligentemente, non determinano la responsabilità degli amministratori nemmeno nei casi in cui si rivelano poi negative e dannose per la società (c.d. *Business Judgement Rule*).

L’applicazione della c.d. *Business Judgement Rule* comporta che l’amministratore potrà essere rimosso dal suo incarico, ma non condannato al risarcimento dei danni causati dalla sua gestione. L’amministratore potrà essere condannato al risarcimento dei danni solo nel caso in cui sia provato che è stato inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, e che la società ne ha subito un danno.

Il legislatore non ha previsto, nemmeno in via esemplificativa, delle tipologie di comportamento atte a fondare la responsabilità degli amministratori, ma ha invece dettato alcuni principi fondamentali in merito ai doveri imposti per legge agli amministratori.

Gli amministratori devono, difatti, (i) agire “*con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze*” (art. 2392, comma 1, c.c.), (ii) se a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società, fare “*quanto potevano per impedirne il compimento*” (art. 2392, comma 2, c.c.), (iii) agire “*senza conflitti di interessi*” (art. 2391 c.c.), e (iv) “*agire in modo informato*” (art. 2381, ult. comma, c.c.).

In conformità a queste “clausole generali”, spetta al giudice determinare, nel caso specifico, se gli amministratori hanno violato tali doveri.

La giurisprudenza ha poi elaborato, sulla base di tali principi, alcune fattispecie tipiche di responsabilità degli amministratori, come la tenuta irregolare e sommaria dei libri e delle scritture contabili, la sottrazione di valori sociali, l’inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali. In quest’ultimo caso, però, la giurisprudenza (si veda, di recente, Trib. Milano 4 gennaio 2013) ha ritenuto che il mancato pagamento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, in mancanza dei fondi necessari, (fermo restando che si tratta di reati) non è fonte di per sé di responsabilità degli amministratori verso la società, in quanto “*non pagare un debito al fine di utilizzare le relative som-*

*me per altri impieghi è scelta che rientra nella discrezionalità degli organi sociali e non sempre si traduce in un danno per la società”.*

Più in generale, la giurisprudenza e la dottrina hanno ritenuto che incorre in responsabilità, per violazione del dovere di agire con diligenza, l'amministratore che, nell'adempimento delle sue mansioni gestorie, abbia ommesso di assumere *“le cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel determinato tipo, in quelle circostanze e con quelle modalità”.*

Lo standard di diligenza che la legge impone all'amministratore è molto alto: la diligenza va valutata in funzione dell'incarico e delle competenze specifiche dell'amministratore, e anche e soprattutto delle dimensioni e della struttura della società.

L'amministratore non è quindi responsabile per aver scelto di compiere un'operazione risultata poi dannosa, ma lo è se, rispetto a quella scelta, la società non aveva un'adeguata struttura organizzativa (parametrata alla natura e alle dimensioni dell'impresa).

Conformemente al c.d. *Business Judgement Rule*, il giudizio di responsabilità non deve quindi mai attenere al merito delle scelte gestorie degli amministratori, ma deve avere ad oggetto esclusivamente la condotta dell'amministratore che ha portato a quelle scelte: se l'amministratore ha assunto le cautele opportune e ha effettuato le verifiche, anche a livello informativo, necessarie per valutare l'adeguatezza di un'operazione, sarà ritenuto adempiente ai propri obblighi e non potrà essere ritenuto responsabile dei danni derivati alla società da tale operazione.

In questo senso, alla c.d. *Business Judgement Rule* si contrappone la c.d. *Rule of Law*, ed è solo la violazione di tale regola, ovvero dei doveri derivanti da norme di diritto, che può comportare la responsabilità degli amministratori.

*sforza@altenburger.ch*